

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA GENOVESE

Seduta del 04/06/2025

FATTO

Insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase del reclamo, con ricorso n. 0446255 del 28.02.2025 la parte ricorrente si rivolge all'Arbitro al quale chiede la condanna della parte resistente al rimborso delle commissioni non maturate, ex art. 125 sexies T.U.B., nella misura di Euro 1.680,25 oltre interessi legali, in conseguenza dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio stipulato il 22.05.2019, avvenuta nel mese di gennaio 2024, in corrispondenza della rata n. 54 di 120, sulla base del conteggio estintivo.

Costituitosi in giudizio, parte resistente chiede il rigetto dell'avversa domanda, eccependo che: (i) il contratto prevede che le spese di istruttoria non sono rimborsabili in quanto relative ad attività non soggette a maturazione nel tempo. Le spese di intermediazione non sono invece rimborsabili perché comprendono costi ed oneri sopportati per l'attività svolta dalla rete di vendita, dalla fase preistruttoria alla liquidazione dell'importo al cliente; (ii) la sentenza Lexitor è stata superata dalla sentenza Unicredit Bank; (iii) l'*accipiens* effettivo delle somme versate dal ricorrente a titolo di "spese di intermediazione" è l'Agente intervenuto per la stipula del contratto, con conseguente difetto di legittimazione passiva; (iv) per mera volontà conciliativa, ribadisce l'offerta di restituzione dell'importo di

Euro 209,29, a titolo di ristoro delle commissioni di attivazione non godute, già presentata in sede di riscontro al reclamo, ma rifiutata dalla parte ricorrente.

DIRITTO

La questione sottoposta al vaglio del Collegio verte in tema di accertamento del diritto alla restituzione di quota parte delle voci commissionali relative al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso di cui all'art. 125 sexies T.U.B.

In via preliminare, parte resistente eccepisce il difetto di legittimazione passiva con riferimento alla richiesta di rimborso delle commissioni spettanti all'intermediario del credito, in quanto versate a quest'ultimo.

In proposito, secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF non assume rilevanza la destinazione finale dell'importo pagato dal cliente, poiché il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato dello stesso, include tutti i costi posti a carico del consumatore di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza (cfr. Collegio di Torino, decisione n. 10337/2020; Collegio di Bologna, decisione n. 11202/2023; Collegio di Napoli, decisione n. 7257/2023). Ne consegue il rigetto dell'eccezione preliminare.

Ciò posto, nel merito, con sentenza n. 263/2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell'art. 11-octies, comma 2, d.l. n. 73 del 2021 (c.d. "Decreto Sostegni bis"), convertito nella legge n. 106 del 2021, per avere detta disposizione, in violazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, limitato l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte di Giustizia UE, n. C-383/18, del 11.09.2019 (c.d. sentenza Lexitor), secondo la quale "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore", nel senso di escludere l'applicazione rispetto alle estinzioni anticipate dei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge stessa (25.07.2021).

In particolare, l'art. 11 octies è stato ritenuto incostituzionale nella parte in cui rinvia alle disposizioni secondarie della Banca d'Italia che prevedono la rimborsabilità dei soli costi recurring, ossia i costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale

Per quanto visto, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima dell'entrata in vigore della legge n. 106/2021 trova applicazione - ai fini del rimborso degli oneri non maturati alla data di estinzione anticipata - l'originario art. 125 sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor, con la conseguenza che sono retrocedibili, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, sia i suddetti costi recurring, sia i costi c.d. up front, vale a dire i costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito.

Alla luce della sentenza Lexitor non assume rilevanza la destinazione finale dell'importo pagato dal cliente, poiché "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore" del quale il soggetto concedente il credito è a conoscenza (così, Collegio Torino, decisione 10337/20. Conforme, Collegio di Bologna, decisione n. 3676/17).

Per quanto concerne il criterio utilizzabile per la quantificazione del rimborso dei detti

oneri, poiché la Corte di Giustizia si è limitata ad osservare che tutti i costi sostenuti dal consumatore devono essere restituiti in proporzione alla durata residua del contratto, si osserva che rappresenta orientamento condiviso tra i Collegi quello di assicurare continuità alla decisione adottata dal Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, alla quale rinvia la citata sentenza della Corte Costituzionale, e più precisamente - fatto salvo quanto eventualmente stabilito dai contraenti nel compiuto esercizio dell'autonomia negoziale: (a) per i costi recurring, si applica il criterio di proporzionalità lineare, (b) per i costi up front, si applica invece il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (la c.d. curva degli interessi).

Restano inoltre fermi i principi enucleati dai Collegi in tema di rimborsabilità degli interessi legali [con decorrenza dal reclamo al saldo e purché oggetto di domanda (cfr. Collegio di Coordinamento n. 5304 del 2013)] e di non retrocedibilità delle spese legali, attesa la natura seriale del contenzioso avente ad oggetto la cessione del quinto.

Per quanto attiene alle imposte e agli oneri erariali, si segnala inoltre che, ancora una volta secondo l'orientamento condiviso dei Collegi, gli stessi costituiscono voci di costo non retrocedibili trattandosi di adempimenti tributari che gravano sull'intermediario quale sostituto d'imposta. E non a caso, la fattispecie dell'estinzione anticipata è assimilabile a quella dell'atto di recesso del cliente, per la quale l'art. 125 ter TUB prevede in modo espresso la non rimborsabilità delle imposte.

Questo Arbitro ritiene infine che la disciplina sopra delineata non sia stata modificata dall'entrata in vigore del d.l. n.104/2023, convertito con legge n. 136/2023, il cui art. 27, rubricato "Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo", dispone che "1. All'articolo 11-octies, comma 2 , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondi e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.»".

Pertanto, conformemente agli elementi versati in atti e all'orientamento condiviso dei Collegi, va quindi corrisposto al ricorrente, previo arrotondamento, l'importo quantificato nella tabella che segue, con la precisazione che lo stesso non coincide con quanto richiesto dalla parte ricorrente (Euro 1.680,25), che ha applicato il criterio del "pro rata temporis" per la quantificazione di tutti gli oneri oggetto di domanda:



PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di Euro 992,00 (novecentonovantadue/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
CHIARA TENELLA SILLANI